

PROTOCOLLO D'INTESA

in ambito di separazioni/divorzi e procedimenti con presenza di figli minori

tra

- **TRIBUNALE C.P DI VERONA**
- **COMUNE DI VERONA e gli altri COMUNI della CONFERENZA DEI SINDACI dell'ULSS 20**
- **ULSS 20**
- **ULSS 21**
- **ULSS 22**
- **ORDINE degli AVVOCATI della provincia di Verona**
- **AIAF (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori) – Sez. Veneto**
- **OSSERVATORIO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA – Sez. Verona**
- **CAMERA MINORILE di Verona, aderente all'Unione Nazionale Camere Minorili**
- **CamMiNo – Sez. di Verona**
- **UGCI (Unione Giuristi Cattolici Italiani) – Sez.di Verona**

Premessa

Il progressivo aumento del fenomeno della disgregazione familiare ha determinato profondi cambiamenti nel costume e nella società e una crescente domanda di giustizia e sostegno sociale per le sempre più complesse relazioni familiari.

Alle problematiche connesse alla crisi della famiglia legittima (separazioni – divorzi) si sono aggiunte quelle originate dalle varie tipologie di convivenza: famiglie “di fatto”, famiglie “ricomposte”, “allargate”, “miste”, “monogenitoriali”.

Tale varietà di formazioni sociali coinvolge spesso i figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti e rende prioritaria una loro tutela in quanto soggetti deboli, spesso strumentalizzati nel conflitto tra gli adulti.

In questo contesto è evidente anche il “costo sociale” dei conflitti familiari spesso ignorato. Ogni processo separativo comporta per le persone coinvolte (adulte o minori) sofferenze e disagi che richiedono spesso l'intervento degli operatori del S.S.N., dei Servizi Sociali, di professionisti privati (psichiatri, psicologi, mediatori, avvocati ecc.).

Gli adulti, proprio per la crisi esistenziale e i conseguenti disagi personali, riducono spesso la loro capacità lavorativa con calo della produttività sia come lavoratori autonomi, sia, soprattutto, come lavoratori dipendenti. Tutto ciò si ripercuote sulla personale redditività e su quella delle imprese datrici di lavoro.

Tale “costo sociale” ha anche delle ricadute all'interno dei servizi pubblici che in questi anni hanno visto un sostanziale aumento di erogazione di prestazioni in questo ambito specifico.

È indubbio che le Istituzioni, di fronte a queste nuove trasformazioni delle dinamiche familiari, debbano farsi carico con rinnovata attenzione sia del disagio dei minori che delle loro famiglie, tenendo conto anche di prassi operative coordinate, condivise e in relazione alle attuali risorse sostenibili.

Dal confronto tra le varie professionalità che si misurano quotidianamente con il fenomeno “separazione”, sia pure da diverse prospettive, è emersa l'esigenza di individuare strumenti condivisi per dare ai soggetti coinvolti risposte e soluzioni che consentano di superare la fase separativa e raggiungere un nuovo equilibrio di vita.

Con questa finalità le Istituzioni e le professionalità interessate, Avvocati, Consulenti Familiari, Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell'Età Evolutiva, Servizi Sociali Comune di Verona e infine il Tribunale Civile hanno iniziato un percorso comune, che ha preso avvio dalla realizzazione, nel 1997, di 7 Seminari di Formazione Interdisciplinare.

Il costante impegno collaborativo ed il confronto tra le varie professionalità ha portato alla sottoscrizione nel novembre 2004 di un “Protocollo d'Intesa”, uno dei primi in Italia, volto a definire le competenze ed i rispettivi ambiti di operatività di istituzioni e professionalità coinvolte nel processo di “separazione”; l'obiettivo era, ed è, fornire attraverso un crescente confronto interdisciplinare, risposte complete e sostenibili alle domande di giustizia degli adulti e, soprattutto, dei minori a garanzia del loro diritto alla bigenitorialità.

Si è creato, pertanto, un “Tavolo del Protocollo” che negli ultimi 10 anni ha continuato ad operare con incontri periodici, per mantenere e sviluppare il confronto ed individuare strumenti operativi efficaci.

Al tavolo hanno successivamente aderito anche le ULSS 21 e 22 del Veneto e, per quanto riguarda l'ULSS 20, i Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze e tutti i Comuni del territorio.

In questi anni le istituzioni e le professionalità hanno mantenuto e alimentato il percorso comune, già intrapreso in passato, attraverso momenti di formazione condivisa.

Trascorsi dieci anni dall' approvazione del protocollo e alla luce della corposa evoluzione della normativa di riferimento anche internazionale, oltre che dell'esperienza maturata con il confronto e il lavoro comune, le parti hanno aggiornato il Protocollo; l'obiettivo è di proseguire nel percorso intrapreso di condivisione di strumenti nell'ambito, ciascuno, delle proprie competenze.

I Magistrati della Sezione Famiglia hanno la consapevolezza che l'attività del Tribunale è diretta a valutare competenze educative e relazionali e ad intervenire su rapporti genitori-figli, per indirizzarli alla realizzazione del diritto del minore, alla costruzione della sua personalità e alla libera espressione delle sue potenzialità.

A tal fine, con il Protocollo Famiglia si è cercato di costruire un procedimento con formule adeguate al compito del Giudice, e rispettose del diritto alla difesa e al contraddittorio di tutte le parti coinvolte e dello stesso minore, prevedendo le modalità di ascolto anche delegando lo stesso al Servizio o al CTU, qualora non sia ritenuto di pregiudizio per il minore o superfluo in relazione al *quid disputandum*.

Il Giudice deve, quindi, utilizzare conoscenze e scienze che appartengono a diverse professionalità per l'individuazione delle capacità dei genitori e dei bisogni dei minori.

Le decisioni che il Giudice è chiamato ad adottare sono inevitabilmente sottoposte a continue revisioni in conseguenza dell'evolversi delle risorse dei genitori e delle esigenze dei minori.

I Servizi Sociali e Socio-Sanitari del territorio, parallelamente, hanno mantenuto, in relazione al Giudice e nel rispetto del loro ruolo istituzionale, la collaborazione offrendo la loro competenza tecnica, definendo al loro interno, nelle diverse competenze, procedure privilegiate, modalità di intervento.

E' stato, inoltre, incrementato il lavoro di rete tra Servizi, nell'ottica di una presa in carico globale delle situazioni, nell'interesse del minore.

Gli Avvocati, nel rispetto del mandato defensionale, hanno la consapevolezza di dover porre in essere strategie di contenimento dei conflitti familiari, temperando la difesa tecnica con la tutela del minore.

Pertanto, tutte le Istituzioni e le professionalità coinvolte sono addivenute a realizzare il seguente Protocollo d'Intesa sulle reciproche modalità di collaborazione in base alle rispettive funzioni e competenze.

PROTOCOLLO

1. TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

E' operativa, come da specifica previsione tabellare, la sezione dedicata alla trattazione dei procedimenti per separazione personale e per divorzio e relative modifiche delle condizioni e i procedimenti per l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, con cancelleria addetta in via esclusiva agli adempimenti relativi ai procedimenti in tema di diritto di famiglia e delle persone. Le funzioni di Giudice tutelare, con specifico riferimento all'attività di vigilanza prevista dall'articolo 337 c.c. sull'attuazione dei provvedimenti adottati sia dal TM sia dal Tribunale ordinario, sono svolte dai magistrati appartenenti alla sezione famiglia.

Nei procedimenti in cui sono coinvolti minori, i magistrati addetti alla trattazione, nel pieno e indipendente esercizio della funzione giurisdizionale di cui sono esclusivi titolari:

- promuovono, valutata la situazione, ove richiesto dalle parti o suggerito dai Servizi Socio Sanitari incaricati, la mediazione familiare, sospendendo il giudizio in attesa degli esiti;
- dispongono l'intervento dei servizi sociali e sanitari per acquisire le indispensabili notizie in ordine alla situazione, personale e sociale, delle parti, alla condizione socio-ambientale, psicologica ed affettiva del minore, allo stato delle relazioni, al fine acquisire gli elementi necessari alla adozione delle decisioni in tema di affidamento, collocamento del minore e relazione con il genitore non convivente anche ai sensi dell'art. 337 *ter*, II comma, c.c.;
- provvedono all'espletamento di consulenze tecniche laddove la complessità della condizione personale, delle relazioni instaurate, la profondità del conflitto siano tali da non consentire un proficuo spazio di intervento dei servizi o richiedano accertamenti più approfonditi;
- incaricano i Servizi Socio Sanitari, ove sia ritenuto necessario che le parti acquisiscano maggiore consapevolezza delle necessità dei figli, di attivare percorsi di sostegno personale, alla loro genitorialità e per i loro bambini, per restituire ai minori coinvolti condizioni più equilibrate e serene per il loro adeguato sviluppo e per assicurarne la permanenza.

2. AZIENDA ULSS 20: SERVIZI SOCIO-SANITARI: MODALITA' DI INVIO E ASSEGNAZIONE CASI

La Segreteria della Commissione Interistituzionale dei Servizi Sociali Ulss20 è collocata presso la sede dei Servizi Sociali, Corso Porta Palio, ULSS 20.

a) La Commissione Interistituzionale, è un gruppo di lavoro permanente costituito da Comune di Verona e dall'Ulss20 Consultori Familiari e Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell'Età Evolutiva - composto da un rappresentante di ciascun servizio che si riunisce ogni tre settimane presso la sede dei Servizi Sociali dell'ULSS 20. Ogni membro rappresenta il Servizio di appartenenza con funzioni di referente per gli operatori del suo Servizio e portavoce dello stesso all'interno del Gruppo, di volta in volta vengono invitati i Servizi Sociali degli altri comuni dell' ULSS 20 coinvolti nelle richieste.

b) Il Gruppo prende in esame le richieste pervenute alla Segreteria dal Tribunale Civile nell'arco di tempo tra un incontro e l'altro e procede all'assegnazione dei casi ai singoli Servizi ritenuti competenti.

c) Per l'attribuzione dei casi il Gruppo segue i seguenti criteri:

Vengono assegnate ai Consultori Familiari le situazioni in cui sono richiesti e/o ritenuti opportuni:

- Interventi sulla conflittualità della coppia per attenuarne le tensioni;
- Valutazioni, sostegno alle capacità genitoriali, con possibilità, nei casi che lo richiedono, di attuare incontri fra bambino/i e genitore non collocatario alla presenza di un educatore con funzione facilitante;
- Profili di personalità degli adulti in relazione alle funzioni genitoriali, valutazione sulla relazione genitori/figli;
- Presa in carico terapeutica della coppia e/o del singolo.

Vengono assegnate alla NPI le situazioni in cui sono richiesti e/o ritenuti opportuni:

- Profili psicologici di minori e/o valutazioni diagnostiche psicologiche e/o neuropsichiatriche infantili;
- Valutazioni sulle relazioni tra genitori e figli;
- Monitoraggio periodico sui minori;
- Presa in carico terapeutica dei minori;
- Consulenza e supporto terapeutico ai genitori.

Vengono assegnate ai Servizi Sociali dei Comuni le situazioni in cui sono richiesti e/o ritenuti opportuni:

- Valutazioni delle situazioni di pregiudizio, maltrattamento, trascuratezza di minori e, per questi casi, indagini socio-ambientali e monitoraggio dell'evoluzione anche in ordine a particolari programmi che prevedono ad esempio incontri protetti genitori-figli;
- Valutazione e attivazione di risorse extra-familiari e/o dell'ambito parentale.

d) Alla fine di ogni incontro del Gruppo, la segreteria provvede ad inviare:

Al Tribunale Civile una comunicazione della riunione effettuata con l'elenco delle situazioni esaminate e l'indicazione dei Servizi cui sono state assegnate le richieste.

Ai Servizi interessati una comunicazione dell'assegnazione del caso accompagnata da tutto il materiale allegato dal Tribunale Civile alla sua richiesta.

Nel caso in cui sia stata fatta un'assegnazione congiunta a più Servizi verranno segnalati tutti i Servizi coinvolti.

Nel caso in cui una situazione sia già stata seguita in precedenza da un altro Servizio, questo verrà pure indicato.

e) Assegnazione ad un unico servizio (Consultori Familiari, NPI, Comuni)

1. Il servizio incaricato, nel caso in cui il mandato del Tribunale preveda di avvalersi della collaborazione di altri servizi, può richiedere direttamente la collaborazione attraverso richiesta scritta ed invio del decreto dandone comunicazione per conoscenza alla commissione.

2. Il servizio incaricato nel caso in cui il mandato non abbia specificato la possibilità di avvalersi di altri servizi, qualora lo ritenga necessario e, dopo aver effettuato le

proprie osservazioni, le invierà al Tribunale, dando indicazione delle necessità rilevate.

Per i casi particolarmente urgenti, il responsabile dei Consultori Familiari provvederà a individuare il servizio competente per consentire un primo intervento, salvo poi il successivo esame del caso da parte della Commissione.

- f) Tempistica: i Servizi incaricati si impegnano a fornire al Tribunale una prima relazione, per quanto possibile, entro quattro-sei mesi dalla ricezione dell'incarico, nel caso di situazioni non conosciute dal Servizio ed entro tre mesi, nel caso di situazioni già in carico al Servizio stesso. In caso sia necessaria una proroga dei tempi, il Servizio fornirà comunque al Tribunale una informativa sullo stato dell'intervento e sulle problematiche emerse.

PER IL DIPARTIMENTO DIPENDENZE E IL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, il Tribunale provvede ad un invio diretto dei casi

3. I SERVIZI SOCIO-SANITARI, TERRITORIO ULSS 20: INTERVENTI EROGATI

Mission del Servizio Socio Sanitario Nazionale è la cura e la salute della persona e della comunità. Gli interventi in questo ambito sono regolamentati dai Principi normativi e dai compiti dei Servizi di appartenenza, cui si aggiungono i principi normativi in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione e in tema di Accesso, Privacy, Segreto Professionale e Tutela dei dati sensibili (D.Lgs. n. 196/03).

Gli interventi dei Servizi Socio-sanitari si svolgono in campo clinico-sanitario, che utilizza gli strumenti propri di tale ambito, avendo come obiettivo la cura e la salute della persona.

Facendo riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza (DGR 3972/02) che regolamentano le prestazioni socio-sanitarie, occorre tenere presente le risorse a disposizione al fine di individuare i casi nei quali l'intervento dei Servizi è veramente necessario.

Il professionista dei Servizi socio-sanitari, nell'esercizio delle sue funzioni, è Pubblico ufficiale o esercente di Pubblica Funzione e in quanto appartenente alla Pubblica Amministrazione, i rapporti con l'autorità giurisdizionale sono regolati dall'art. 213 c.p.c.

3.a. ULSS 20 – CONSULTORI FAMILIARI

I Consulteri familiari, su mandato dell' Autorità Giudiziaria, operano su due livelli:

- 1-Valutazione 2- Intervento

1) Valutazione

Gli operatori (psicologo e assistente sociale) si propongono di osservare e conoscere la situazione familiare per formulare, possibilmente in accordo con la coppia di genitori, un'ipotesi di intervento mirato alla prevenzione del disagio e alla tutela del minore.

In particolare gli operatori approfondiscono:

- le condizioni psicologiche e sociali di entrambi i genitori;
- le relazioni tra genitori, tra questi e i figli e tra i figli;

- la capacità del padre e della madre di svolgere le funzioni genitoriali;
- il ruolo e la funzione della rete familiare e dell'eventuale famiglia ricomposta;
- l'inserimento socio-ambientale dei genitori e dei figli;
- la capacità di sostenere l'accesso all'altro genitore.

Si prevede una serie articolata di interventi rivolti ai genitori, ai figli ed al contesto familiare allargato, che possono prevedere a seconda dei casi e della valutazione di opportunità fatta dagli operatori: colloqui, visite domiciliari, incontri di osservazione, applicazione di test, incontri con agenzie del territorio e con altri servizi ecc.

La valutazione si conclude con l'invio di una relazione al Tribunale Civile i cui contenuti sono restituiti anche ai soggetti interessati.

2) Intervento

L'intervento è un percorso di sostegno e di accompagnamento rivolto alla coppia genitoriale ed ai figli, effettuato dagli operatori del Consultorio familiare (psicologo- assistente sociale, educatore), sulla base dei bisogni emergenti da parte degli utenti in carico e delle loro risorse disponibili.

L'obiettivo è creare le condizioni che consentano a ciascun genitore, laddove è possibile, di recuperare e ridefinire il proprio ruolo genitoriale, affinché i figli possano mantenere un legame costruttivo con entrambi i genitori e i nuclei familiari (fratelli, nonni, etc).

Si possono in tale contesto attivare, ove sussistano le condizioni di fattibilità:

- percorsi di sostegno alla genitorialità individuali e/o di coppia,
- incontri facilitanti volti al raggiungimento della graduale autonomia nella relazione genitore non collocatari-figlio,
- monitoraggio periodico dell'evoluzione della situazione.

E' prevista una serie articolata di modalità operative, valutate opportune dagli operatori a seconda dei casi, quali in particolare: colloqui, visite facilitanti, incontri con altre agenzie del territorio, con altri Servizi.

Gli operatori comunicano in ogni caso al Tribunale Civile il progetto di intervento, riservandosi anche di segnalare l'intrattabilità del caso.

I Consultori Familiari, su richiesta degli interessati, possono fornire:

➤ **Percorsi di presa in carico**

Interventi psicoterapeutici per uno o entrambi i genitori (tenendo conto che le situazioni di tutela minorile usufruiscono di una procedura privilegiata, occorre comunque precisare che la presa in carico terapeutica della coppia e/o dei singoli può avvenire compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali esistenti e con i tempi operativi interni).

➤ **Percorsi di mediazione familiare**

Questi vengono attivati su richiesta spontanea e previa valutazione di fattibilità con l'obiettivo di formulare, per la coppia genitoriale, un accordo condiviso sulle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale. Il percorso di mediazione può essere attivato anche all'interno di un *iter* giuridico-processuale già in corso, del quale le parti chiederanno però temporanea sospensione, per permettere l'effettiva possibilità per la coppia genitoriale di attivarsi autonomamente per la formulazione di un accordo condiviso e sostenibile. L'intervento di mediazione non prevede relazione scritta per il Tribunale.

Poiché gli interventi possono essere attivati anche a seguito di CTU, qualora il Servizio incaricato (con riferimento al Protocollo d'Intesa in materia di Consulenza tecnica nei procedimenti di Diritto di famiglia), viste le conclusioni o indicazioni del C.T.U., le reputi non praticabili, comunicherà al Giudice per iscritto le proprie motivate osservazioni, per le quali ritiene di proporre interventi diversi da quelli richiesti.

3.b. ULSS 20 – NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E PSICOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA

Il Servizio NPIPEE dell'ULSS 20 svolge attività clinica e di consulenza su richiesta del Tribunale Civile nell'ambito della tutela del minore, in collaborazione con gli altri Servizi ULSS e con i Servizi Sociali Comunali.

Le richieste di valutazione provenienti dal Tribunale Civile vengono accolte e assegnate all'operatore di competenza, NPI o Psicologo, attivando una procedura privilegiata che prevede l'assegnazione in tempi più celeri rispetto alla procedura standard.

INTERVENTI PREVISTI:

Valutazione e diagnosi

Si rivolgono sempre al bambino/ragazzo considerato all'interno del nucleo familiare e/o ambientale e si propongono di analizzare:

- le dinamiche relazionali nei confronti dei genitori;
- la personalità e il suo sviluppo psicologico affettivo;
- la presenza di indicatori psico patologici pregressi e/o attuali;
- gli elementi di conflittualità a carattere evolutivo che, pur non rientrando all'interno di un quadro strutturato, si configurano come fattori di rischio di patologia psichica o psico relazionale.

La valutazione e la diagnosi si articolano attraverso:

- visita NPI e/o colloquio psicologico clinico con il bambino, colloqui con i genitori e/o con il nucleo familiare, sedute di osservazione e gioco;
- test, esami strumentali, colloqui con Assistenti sociali di altri servizi, Insegnanti etc., a discrezione dell'operatore e a seconda della problematica emersa e della condizione psicologica del minore.

Al termine del percorso valutativo/diagnostico e prima dell'invio dell'elaborato scritto al Tribunale Civile, l'operatore referente renderà noto ai genitori l'esito dell'approfondimento effettuato e il contenuto della relazione.

Facendo riferimento ancora al Protocollo d'Intesa in materia di Consulenza tecnica nei procedimenti di Diritto di famiglia, viste le conclusioni o indicazioni del C.T.U., qualora il servizio le reputi non praticabili, comunicherà per iscritto le proprie motivate osservazioni, per le quali ritiene di proporre interventi diversi da quelli prospettati.

Gli operatori comunicano in ogni caso al Tribunale Civile il progetto di intervento, riservandosi anche di segnalare l'intrattabilità del caso.

Presa in carico

Può avvenire:

- a conclusione della fase di valutazione e diagnosi come programma terapeutico proposto dall'operatore ai genitori e comunicato per iscritto nella relazione al Tribunale;

- quando il Giudice recepisce le indicazioni formulate da un esperto a seguito di CTU.

Il programma terapeutico può avvalersi di diverse modalità di intervento, a seconda della situazione, quali colloqui periodici con il minore e/o con i genitori, consultazioni terapeutiche con i genitori, psicoterapia, terapia psicomotoria o occupazionale, riabilitazione neuropsicologica, terapia farmacologica, interventi di collegamento con Enti ed Istituzioni.

Questi interventi potranno essere sostenuti compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali esistenti e con i tempi operativi interni.

3.c DIPARTIMENTO DIPENDENZE

Il Dipartimento delle Dipendenze dell'ULSS 20 nell'ambito delle proprie competenze, svolge interventi di valutazione e trattamento anche su richiesta del Tribunale Civile di Verona - Sezione Famiglia.

Qualora il Tribunale Civile di Verona-Sezione Famiglia ravvisasse l'opportunità di accertare l'uso di sostanze stupefacenti/alcool o problematiche conseguenti al gioco d'azzardo, da parte di un soggetto posto alla sua attenzione nell'ambito delle cause di separazione, divorzio e relative modifiche, affido dei figli nati fuori dal matrimonio, in presenza di figli minori, chiederà formalmente al Dipartimento Dipendenze di Verona, di sottoporre la persona ad una valutazione e di produrre una relazione scritta.

Valutazione

Le richieste dovranno essere inviate dal Tribunale Civile di Verona alla Segreteria dell'U.O.C. Ser.D. in Via Germania n.20 Verona, indirizzo pec: dipendenze.ulss20.verona@pecveneto.it. Il Ser.D. affiderà tale compito al Servizio competente per territorio che dovrà comunicare formalmente al Magistrato inviante, con relazione scritta, l'esito della valutazione, entro 3 mesi dall'inizio della stessa, salvo situazioni cliniche particolari che potranno richiedere tempi maggiori. In tale caso, verranno comunicate al Magistrato le motivazioni alla base della necessità di un ulteriore approfondimento della situazione clinica in oggetto.

La valutazione è un intervento che prevede:

una osservazione da parte delle diverse figure professionali del Ser.D/Alcologia (Medico, Psicologo, Assistente Sociale, Infermiere Professionale, Educatore Professionale) finalizzata ad accertare o ad escludere la presenza di un problema di dipendenza da sostanze stupefacenti e/o alcool e/o Gap.

In particolare l'equipe del Servizio, territorialmente competente, effettuerà la valutazione tossicologica che prevede:

- monitoraggio tossicologico per accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti/ alcol.
Affinché la certificazione che verrà rilasciata a conclusione del percorso di valutazione possa ritenersi valida, il soggetto dovrà sottoporsi al primo drug test, entro il primo giorno lavorativo successivo all'invio da parte del Magistrato. In tale sede sarà concordata la programmazione degli ulteriori accertamenti e monitoraggi;
- colloqui per la conoscenza delle caratteristiche psicologiche di personalità, delle abitudini e del comportamento del soggetto in relazione all'eventuale presenza di un problema di uso, abuso e /o dipendenza;
- colloqui per l'analisi della rete familiare e sociale supportiva e di eventuali elementi di criticità;

A conclusione della valutazione è previsto un colloquio di restituzione con l'interessato, finalizzato a definire un idoneo trattamento, qualora fosse accertato un problema di dipendenza o altra problematica di competenza.

I possibili trattamenti potranno essere: farmacologici, ambulatoriali, disintossicazione in ambiente protetto (Comunità Terapeutica/Pronta Accoglienza, Ricovero ospedaliero), consulenza e trattamento specialistico per i casi di comorbilità psichiatrica, interventi psicologici e/o sociali, gestione di programmi di riabilitazione e reinserimento sociale, interventi finalizzati alla prevenzione e gestione delle ricadute.

3.d DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Qualora il Tribunale Civile di Verona-Sezione famiglia ravvisasse l'opportunità di accertare lo stato di salute mentale di un soggetto posto alla sua attenzione nell'ambito delle cause di

separazione, in presenza di figli minori, chiederà formalmente al Dipartimento Interaziendale per la Salute Mentale (DISM) di Verona di sottoporre il soggetto ad una valutazione.

Valutazione

Le richieste dovranno essere inviate dal Tribunale alla segreteria DISM situata in corso Porta Palio 30, Verona (mail:dip.salute.mentale@ulss20.verona.it).

Il DISM affiderà tale compito al Servizio Psichiatrico competente per territorio, dandone comunicazione al Tribunale stesso (viene allegata tabella per i territori di competenza del I, II, III e IV Servizio Psichiatrico).

Il Direttore del Servizio Psichiatrico competente per territorio, dovrà comunicare formalmente al Magistrato inviante, con relazione scritta, l'esito di tale valutazione.

A seconda delle necessità, la valutazione svolta dal Servizio Psichiatrico, prevederà la visita psichiatrica ed eventuale visita psicologica con eventuale somministrazione di test.

Il DISM si impegna a rispettare i tempi richiesti dal Magistrato per la valutazione, salvo particolari situazioni cliniche che potrebbero richiedere tempi maggiori. In tale caso verranno comunicate al Magistrato le motivazioni alla base della necessità di un ulteriore approfondimento della situazione clinica in oggetto.

A conclusione della valutazione è previsto un colloquio di restituzione con l'interessato circa le problematiche emerse e qualora se ne ravvedesse la necessità, circa la possibilità di idoneo trattamento.

Trattamento

Per la persona per la quale il Tribunale (sempre nell'ambito delle separazioni) ha richiesto una valutazione, può essere necessaria una "presa in carico" del Servizio: in tal caso ne verrà data comunicazione al Tribunale; tale presa in carico si avvale di interventi ambulatoriali (CSM) o residenziali (ricovero in SPDC e Comunità).

Il Trattamento ambulatoriale può prevedere visite psichiatriche con prescrizione e somministrazione di farmaci, cicli di colloqui di psicoterapia, interventi sociali.

Nel caso di condizioni psichiche a rischio è previsto il ricovero in SPDC e Comunità.

4 COMUNE DI VERONA e gli altri COMUNI della CONFERENZA DEI SINDACI dell'ULSS 20 - SERVIZI SOCIALI

Il Comune di Verona e i Comuni della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 20, relativamente alle situazioni di separazioni conflittuali inviate dal Tribunale Civile, intervengono nei casi nei quali si ravvisano elementi di pregiudizio per i minori.

Con "situazione di pregiudizio per il minore" si intendono tutte quelle situazioni nelle quali è necessario indagare se la condotta dei genitori ponga a rischio l'equilibrata crescita del minore o abbia già provocato danni; si tratta quindi di situazioni per le quali l'autorità giudiziaria ha necessità di valutare se emettere prescrizioni o provvedimenti a tutela dei minori.

La conoscenza e l'approfondimento di tali situazioni viene effettuata, innanzi tutto, attraverso l'indagine socio-ambientale.

Indagine socio-ambientale:

L'indagine socio-ambientale richiesta dall'autorità giudiziaria al Servizio Sociale dei Comuni ha come scopo quello di valutare se esistono condizioni di pregiudizio per i minori presenti nel nucleo familiare, segnalate o riportate all'autorità giudiziaria stessa o emerse nel corso dell'iter giudiziario.

L'indagine, in relazione alla complessità della situazione, comprende una parte di analisi descrittiva delle seguenti aree:

- situazione personale e sociale dei genitori, con eventuale riferimento alla loro storia individuale e di coppia
- situazione dei minori presenti nel nucleo, con riferimento anche ai diversi contesti di vita, in particolare quello scolastico
- rapporto genitori-figli in ordine agli aspetti educativi, di cura, accudimento e inserimento sociale
- rete parentale di sostegno
- rete sociale di sostegno
- relazione fra famiglia e servizi sociali

e una parte valutativa che mette in relazione i fattori di rischio/ criticità evidenziati, anche con l'apporto di valutazioni di altri servizi e di diverse professionalità (quando richiesto e come da

Protocollo), con i fattori protettivi/ capacità del nucleo e le risorse del contesto parentale e sociale.

La valutazione si conclude con eventuali proposte a tutela dei minori che possono eventualmente prevedere l'attivazione di risorse nell'ambito parentale o extrafamiliare.

Strumenti:

- colloqui con utenti
- visite domiciliari
- incontri con istituzioni, agenzie del territorio che mantengono rapporti significativi con il bambini e la famiglia, con particolare riguardo all'ambito scolastico-educativo.

Collaborazioni con i servizi dell'Ulss 20 per le specifiche competenze.

Presenza in carico e monitoraggio durante la fase di indagine:

Se la presa in carico avviene durante la fase di indagine o a conclusione della stessa, è necessario, nella relazione sociale, informare il giudice delle azioni messe in atto o da attivare con l'ausilio dei Servizi Specialisti indicati dall'Autorità Giudiziaria.

Presenza in carico e monitoraggio disposti dall'autorità giudiziaria:

Con la presa in carico disposta dall'autorità giudiziaria, il servizio sociale condividendo, per quanto possibile, con gli utenti una progettualità volta a superare le criticità emerse, mette in atto interventi per favorire l'evoluzione positiva della situazione di vita dei minori.

Il servizio sociale può predisporre l'attivazione di servizi di supporto al nucleo, compatibilmente con le risorse disponibili e con la situazione anche economica del nucleo familiare.

A seguito della presa in carico, il servizio sociale per il tempo stabilito come necessario dall'autorità giudiziaria, procede al monitoraggio dell'evoluzione della situazione sociale dei minori, rispetto ai quali esplica l'incarico.

Il monitoraggio ha lo scopo di verificare periodicamente che l'adeguatezza della situazione di vita raggiunta dai minori con la presa in carico del nucleo, venga mantenuta nel tempo e programmare nuovi interventi, se necessario.

Visite protette

Su incarico dell'autorità giudiziaria, qualora sussista la necessità di proteggere i minori da comportamenti pregiudizievoli dei genitori, il servizio sociale organizza e supervisiona visite genitori-figli in ambiente protetto, alla presenza di personale educativo e compatibilmente con le risorse disponibili.

Esecuzione di provvedimenti a tutela del minore:

Il Servizio Sociale del Comune di Verona e dei Comuni della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 20 provvedono all' esecuzione di eventuali provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a tutela dei minori (es. allontanamenti), con la collaborazione dei Servizi Specialistici già coinvolti per quanto di competenza.

5 AZIENDA ULSS 21 – SERVIZI SOCIO-SANITARI

5.1 U.S.D. INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA

Nell'organizzazione dell'Aulss 21 il Servizio che si occupa delle tematiche inerenti i minori e la famiglia, compreso separazioni e divorzi, tutela minorile (con delega ex art.13 DPR 616/77), valutazione e presa in carico nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva, è l'Unità Semplice a valenza Dipartimentale Infanzia Adolescenza Famiglia: questa diventa, quindi, l'unico referente per il Tribunale Civile di Verona Sezione Famiglia con il quale collabora per le richieste inviate anche per Serd, Dipartimento Salute Mentale e Disabilità.

Premesso che l'orientamento del Servizio rispetto alle molteplici competenze attribuite, è di privilegiare il principio di beneficenza, intendendo pertanto operare il più possibile all'interno di un contesto di libera richiesta da parte degli utenti, al fine di strutturare una collaborazione con gli stessi per affrontare le problematiche relazionali e conflittuali che ne hanno impedito una vita familiare serena e stabile, viene favorevolmente accolto, nei casi di separazione/divorzio con presenza di minori, l'accesso spontaneo della coppia genitoriale prima che il loro conflitto li porti ad un inasprimento pregiudizievole nei confronti dei figli.

È risaputo, infatti, che l'attivarsi in prima persona per richiedere un aiuto, seppur su invito di altri, rende le persone stesse protagoniste del percorso per affrontare il problema per il quale si rivolgono al Servizio, con migliori possibilità di risoluzione o quantomeno mitigazione dello stesso.

In tutte le situazioni, pertanto, che arrivano al Servizio spontaneamente e/o su consiglio dei legali, il rapporto professionale sarà unicamente con la stessa coppia genitoriale e sarà questa che eventualmente ne informerà il legale e il giudice; tali situazioni esulano dagli accordi successivamente descritti.

Per le situazioni che, invece arrivano su disposizione del giudice, il servizio risponderà direttamente al giudice stesso, sulla base del presente protocollo che ne descrive le modalità.

Per procedere all'assegnazione dei casi inviati dal Tribunale, il Responsabile del Servizio valuterà, coadiuvato da uno psicologo per adulti, uno psicologo per minori e da un assistente sociale-mediatore familiare, sulla base delle disposizioni ricevute, a quali operatori assegnarle,

tenendo conto delle informazioni in possesso. Verranno, pertanto, individuati i principali operatori di riferimento nelle figure di uno psicologo e di una assistente sociale, a cui potranno aggiungersi eventuali altri operatori via via ritenuti necessari.

Gli operatori dell'Unità Operativa Infanzia Adolescenza Famiglia, individuati in uno specifico team per quanto attiene la tematica di separazione/divorzio su mandato, intervengono sulla base della tipologia del mandato stesso, con una presa in carico orientata all'individuazione delle cause della incomunicabilità genitoriale e del possibile percorso di aiuto. Particolare attenzione è posta alla condizione di vita del minore e all'incidenza che la persistente condizione conflittuale dei genitori può avere sul suo benessere psico-fisico.

Valutazione

La valutazione viene effettuata su specifica richiesta del Giudice che, nel decreto, precisa le aree da approfondire riguardanti i genitori e/o i minori per quanto concerne alcuni o tutti i seguenti aspetti:

- le relazioni tra genitori, tra questi e i figli e vice-versa,
- i profili psicologici e valutazioni diagnostiche dei bambini,
- le condizioni psicologiche e sociali di entrambi i genitori,
- la capacità del padre e della madre di esercitare le funzioni genitoriali e di permettere al figlio l'accesso all'altro genitore,
- la funzione della rete familiare e dell'eventuale famiglia ricomposta,
- l'integrazione socio-ambientale dei genitori e dei figli,
- gli elementi di conflittualità a carattere evolutivo che, pur non rientrando all'interno di un quadro strutturato, si configurano come fattori di rischio di patologia psichica o psico-relazionale per il bambino e la presenza di disturbi psicopatologici,
- la valutazione di eventuali situazioni di pregiudizio, maltrattamento, grave trascuratezza per le quali l'autorità giudiziaria ha necessità di valutare se emettere prescrizioni o provvedimenti a tutela dei minori.

Gli interventi necessari alla fase valutativa, che possono essere rivolti ai genitori, ai figli ed al contesto familiare allargato, verranno scelti a seconda dei casi e della valutazione di opportunità fatta dagli operatori e potranno prevedere colloqui di coppia e/o individuali, colloqui psicologico

clinici con il bambino, incontri di osservazione e gioco, somministrazione di test, visite domiciliari, incontri con altri Servizi/Enti/Associazioni del territorio.

Per le situazioni che lo necessitano ci si avvarrà della collaborazione degli operatori dell'U.O.S. Disabilità, del Dipartimento di Salute Mentale, del Dipartimento Dipendenze, il cui contributo viene successivamente meglio esplicitato.

La durata media di questo percorso iniziale è di circa sei mesi e si conclude con una relazione che viene inviata al Giudice i cui contenuti sono restituiti quando possibile anche agli interessati, descrivendo se si sono già concordati e attivati percorsi di aiuto con i genitori e lo stato di avanzamento dello stesso. Nel caso in cui, per qualche motivo, non sia stato possibile concludere la fase valutativa, verrà comunque inviata una relazione con le motivazioni che ne hanno impedito e/o rallentato l'esecuzione.

Intervento

L'intervento è un percorso di sostegno e di accompagnamento rivolto ai genitori e, quando necessario, ai figli, sulla base delle risorse e dei bisogni emergenti dalla valutazione effettuata. Diversamente dalla fase valutativa, che richiama esplicitamente ad una indagine sulla situazione presentata che può prescindere dal desiderio di effettuarla, l'intervento ha la necessità di essere "scelto" dagli utenti a cui viene proposto in quanto non può in alcun modo essere coatto (se non per le situazioni di tutela). Gli obiettivi sono: a) favorire la creazione di condizioni che consentano a ciascun genitore di recuperare e ridefinire il proprio ruolo genitoriale, affinché i figli possano mantenere un legame costruttivo con entrambi e con i membri della famiglia allargata; b) sostenere i minori per i quali ne è stata valutata la necessità affinché superino il loro stato di grave disagio e/o patologia; c) quando necessario mettere in atto azioni di tutela del minore in stato di pregiudizio, anche attraverso l'attivazione di risorse nell'ambito parentale o extrafamiliare.

Per quanto riguarda i genitori potranno essere attivati, a seconda delle valutazioni di necessità e di fattibilità:

- colloqui familiari,
- percorsi di sostegno alla genitorialità (effettuati con le metodiche scelte dagli operatori) per aiutare i genitori a focalizzarsi sui bisogni dei figli, a sostenere il ruolo di padre e di madre ed individuare modalità di comunicazione funzionali al ruolo educativo,

- percorsi di mediazione familiare che prevedono, per specifica caratteristica, la sospensione dell'*iter* giudiziario e della valutazione del servizio incaricato per la durata del percorso stesso (vedi Allegato come parte integrante),
- incontri facilitanti allo scopo di garantire al genitore non affidatario di riprendere e/o mantenere con costanza il rapporto con i figli.

Non saranno effettuate psicoterapie individuali dei genitori, per le quali si darà eventualmente indicazione di rivolgersi ad altri servizi o a privati.

Per quanto riguarda i minori, compreso quelli in situazione di rischio di pregiudizio, il programma terapeutico può avvalersi di diverse modalità di intervento a seconda della situazione:

- colloqui periodici con il minore e/o con i genitori,
- inserimento in "Gruppo di parola",
- presa in carico psicoterapica,
- piano di intervento congiunto con altri Servizi/Istituzioni (es., scuole),
- predisposizione di appoggio socio-educativo domiciliare o extra-familiare,
- visite facilitanti,
- visite protette.

Nello specifico del Gruppo di Parola e per la presa in carico psicoterapica, viene garantita al minore la confidenzialità dei racconti e dei dialoghi, che, pertanto, non possono diventare oggetto di relazioni per il Tribunale.

Le attività sopra descritte potranno essere effettuate sulla base delle risorse presenti nel Servizio. Non è possibile stabilire a priori la durata degli interventi sopra citati che dipenderà dalla compliance degli utenti e dalle risorse a disposizione; ad esclusione delle situazioni di tutela minorile, nel caso la presa in carico risulti priva di effetti positivi non si procederà oltre i due anni, dando eventualmente indicazione di interventi alternativi (cfr. Linee di indirizzo per la comunicazione tra Servizi Socio-Sanitari e Autorità Giudiziarie).

Perché l'intervento di aiuto abbia possibilità di riuscita, è necessario vi sia adesione da parte dei soggetti interessati e gli sforzi degli operatori saranno pertanto orientati in tal senso; per tale motivo le relazioni inviate su richiesta del Tribunale, relativamente agli interventi, conterranno la sintesi delle attività effettuate, il programma terapeutico in atto e l'andamento del percorso.

5.2 U.O.S. DISABILITÀ

Nel caso in cui il minore con disabilità sia in carico all'UOS Disabilità e sia figlio di una coppia per la quale l'U.S.D. Infanzia Adolescenza Famiglia abbia ricevuto l'incarico di valutazione e/o sostegno da parte dal Tribunale, la stessa unità può chiedere, previo consenso dei genitori una relazione:

- 1) alla neuropsichiatria infantile sulla:
 - a) storia del rapporto con il servizio,
 - b) descrizione diagnostica,
 - c) sintesi degli interventi effettuati,
 - d) programma terapeutico in atto, tempi presumibili di realizzo (ove è possibile) e andamento del percorso ad integrazione delle valutazioni psicologiche espletate;
- 2) all'assistente sociale, in particolare per minori in situazione disabilità grave:
 - a) valutazione socio-ambientale,
 - b) gestione del/la figlio/a da parte dei genitori e della rete familiare ed extra familiare,
 - c) interventi attivati a sostegno dell'integrazione sociale o scolastica.

Qualora il minore con disabilità non sia conosciuto dall'U.O.S. Disabilità gli operatori si rendono disponibili per eventuali consulenze all'U.S.D. Infanzia Adolescenza Famiglia per condividere un percorso di aiuto.

Se invece il minore non abbia una disabilità, ma sia conosciuto dalla neuropsichiatria per altre patologie, con consenso della famiglia l'U.S.D. Infanzia Adolescenza e Famiglia può chiedere come sopra specificato relazione.

5.3 DIPARTIMENTO DIPENDENZE

Nel caso uno o entrambi i genitori siano già in carico al SERD, oppure nel caso in cui gli operatori di Infanzia Adolescenza Famiglia abbiano elementi tali da supporre l'esistenza di un problema di dipendenza e venga richiesta una valutazione, il SERD si attiva solo con il consenso dell'interessato. Qualora la persona dia il proprio consenso, si procederà allo scambio di informazioni tra Servizi: l'UO I.A.F. invierà al Serd una richiesta scritta che consentirà agli operatori del Servizio ricevente di esplicitare con chiarezza i contenuti della richiesta e gli

elementi che verranno forniti. Sarà poi compito dell'UO. IAF utilizzare le informazioni ricevute nella relazione al Tribunale.

Nel caso di persona già seguita il SERD trasmetterà le seguenti informazioni:

- storia del rapporto col Servizio,
- sintesi degli interventi effettuati,
- anamnesi del rapporto con le sostanze,
- programma terapeutico in atto, tempi presumibili di realizzo (ove possibile) e andamento del percorso.

Il Serd non potrà fornire una valutazione di personalità del genitore, in quanto non di sua competenza. Nel caso di persona non conosciuta ed inviata per una valutazione, il Serd verificherà l'eventuale uso di sostanze e/o lo stato di dipendenza; se ne sarà il caso, definirà un programma terapeutico che verrà comunicato al Servizio Inviante.

La durata media di una valutazione da parte del SERD è di circa 2 mesi.

5.4 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Nel caso uno o entrambi i genitori siano già in carico al Dipartimento Salute Mentale, oppure nel caso in cui gli operatori di Infanzia Adolescenza Famiglia abbiano elementi tali da supporre l'esistenza di una problematica nell'ambito della Salute Mentale e venga richiesta una valutazione, il D.S.M. si attiva solo con il consenso dell'interessato. Qualora la persona dia il proprio consenso, si procederà allo scambio di informazioni tra Servizi: l'UO I.A.F. invierà al D.S.M. una richiesta scritta che consentirà agli operatori del Servizio ricevente di esplicitare con chiarezza i contenuti della richiesta e gli elementi che verranno forniti. Sarà poi compito dell'UO. IAF utilizzare le informazioni ricevute nella relazione al Tribunale.

Nel caso di persona già seguita il D.S.M. trasmetterà le seguenti informazioni:

- storia del rapporto col Servizio,
- descrizione diagnostic,
- sintesi degli interventi effettuati,
- programma terapeutico in atto e andamento del percorso.

Nel caso di persona non conosciuta ed inviata per una valutazione, il D.S.M. provvederà ad effettuare un'anamnesi psichiatrica, una valutazione psicodiagnostica e, se sarà il caso, definirà un programma terapeutico che verrà comunicato al Servizio Inviante.

La durata media di una valutazione da parte del DSM è di circa 2 mesi.

6. U.L.S.S. n.22 SERVIZI SOCIO-SANITARI

6.1 CONSULTORI FAMILIARI

Nell'organizzazione dell'ULSS 22 il Servizio che si occupa delle tematiche inerenti alla Famiglia è il Consultorio Familiare.

Sono pertanto di sua competenza le problematiche che riguardano le separazioni e i divorzi. Diventa quindi il referente per il Tribunale Civile di Verona Sezione Famiglia con il quale collabora per le persone inviate su suo mandato.

IL Servizio si articola in quattro sedi: Bussolengo, Domegliara, Villafranca e Caprino.

La presa in carico delle situazioni da parte delle varie equipe avviene in base al luogo di residenza dei minori ed è quindi territoriale.

Gli operatori del Consultorio Familiare intervengono in due ambiti distinti:

➤ *VALUTAZIONE*

Gli operatori si propongono di osservare e conoscere la situazione familiare e approfondiscono:

- le condizioni psicologiche e sociali di entrambi i genitori;
- le condizioni di vita, psicologiche ed affettive dei figli;
- le relazioni tra genitori, tra questi e i figli e tra i figli;
- la capacità del padre e della madre di esercitare le funzioni genitoriali;
- la funzione della rete familiare e dell'eventuale famiglia ricomposta;
- l'integrazione socio-ambientale dei genitori e dei figli.

E' prevista una serie articolata di interventi rivolti ai genitori, ai figli ed al contesto allargato: colloqui, visite domiciliari, incontri di osservazione, incontri con agenzie del territorio, incontri con altri servizi.

La valutazione si conclude con una relazione che viene inviata al Giudice e i cui contenuti sono restituiti agli interessati.

La durata media di tale percorso è di circa sei mesi.

➤ **INTERVENTO**

L'intervento che si articola nelle forme sottoindicate è successivo alla valutazione che ne dovrebbe individuare sia la necessità, che la disponibilità da parte degli ex- coniugi di collaborare al progetto.

Una volta effettuata la valutazione e stabilito un progetto gli operatori attuano interventi di *aiuto/sostegno* alla coppia genitoriale per favorire la riorganizzazione del sistema familiare a seguito della separazione coniugale, affinché i figli possano mantenere un rapporto con entrambi e con i fratelli, mediante:

- percorsi di sostegno alla genitorialità finalizzati ad aiutare i genitori, all'interno del conflitto di coppia, a focalizzarsi sui bisogni dei figli, sui ruoli di padre e di madre e ad individuare funzionali modalità di comunicazione;
- favorire la ripresa e/o il mantenimento del rapporto con i figli, anche attraverso la presenza di operatori specializzati, in spazi appositamente dedicati
- monitoraggio della condizione dei minori e delle relazioni familiari nelle situazioni in cui si renda necessaria un'osservazione prolungata nel tempo

Il percorso di sostegno alla genitorialità consta di una serie di colloqui (di norma 8/10), congiunti e/o individuali, finalizzati allo scopo di raggiungere accordi tra le parti e dura, pertanto, 4/6 mesi. Gli operatori comunicano al Giudice il progetto di intervento concordato con gli interessati e la sua conclusione.

6.2 SERVIZI MINORI

Nell'organizzazione dell'ULSS 22 il Servizio Minori si occupa di minori abusati, maltrattati o gravemente trascurati, su mandato del Tribunale per i Minorenni.

Se nel periodo in cui viene effettuato un intervento i genitori del minore si separano, il Servizio Minori valuta l'eventuale necessità di chiedere una collaborazione al Consultorio Familiare, ma mantiene comunque la titolarità del caso e quindi è referente anche per il Tribunale Civile.

Nell'eventualità in cui, invece, un caso sia seguito dal Consultorio Familiare su mandato del Tribunale Civile ed emerga una situazione di pregiudizio per il minore, il Consultorio chiede la

collaborazione del Servizio Minori, ma mantiene la titolarità del caso e rimane referente per il Tribunale Civile.

6.3 DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE

Il Tribunale Civile, nell'ambito di un procedimento di separazione dei coniugi, invia al Consultorio Familiare una richiesta di valutazione.

Nel caso in cui un genitore o entrambi siano già pazienti del Ser.D, oppure nel caso in cui il Consultorio Familiare abbia elementi tali da supporre l'esistenza di un problema di dipendenza e chieda una valutazione da parte del Ser.D., il Ser.D. si attiva solo con il consenso dell'interessato.

Qualora la persona dia il proprio consenso, si procede allo scambio di informazioni tra Servizi. Il Consultorio Familiare invia al Ser.D. una richiesta scritta; essa consente agli Operatori del Servizio ricevente di esplicitare all'utente con chiarezza i contenuti della richiesta e gli elementi che verranno forniti al Consultorio Familiare. Il Ser.D. relaziona allo stesso Consultorio Familiare che poi provvede ad informare il Tribunale.

Nel caso di una persona già seguita dal Servizio il Ser.D. trasmette le seguenti informazioni, che si ritiene debbano essere ad integrazione alle valutazioni già svolte dal Consultorio Familiare:

- storia del rapporto con il Servizio;
- sintesi degli interventi effettuati;
- anamnesi del rapporto con le sostanze;
- programma terapeutico in atto, tempi presumibili di realizzo (ove possibile) e andamento del percorso.

Qualora venga richiesta dal Tribunale Civile anche una valutazione di personalità del genitore, il Ser.D. non può fornire tale elemento della valutazione, in quanto istituzionalmente orientato a salvaguardare il rapporto terapeutico con il paziente.

Nel caso di un utente non conosciuto ed inviato per una valutazione, il Ser.D. verifica l'eventuale uso di sostanze e/o lo stato di dipendenza. Eventualmente definisce un programma terapeutico che viene quindi comunicato al Consultorio Familiare.

6.4 SERVIZIO DI PSICOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA

Il Servizio di psicologia dell'età evolutiva è composto da psicologi, che operano nei vari distretti e sub-distretti del territorio dell'Azienda ULSS 22. E' un Servizio rivolto alla popolazione in età evolutiva dalla nascita ai diciotto anni; svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura delle difficoltà e dei disturbi psicologici che possono ostacolare la crescita e lo sviluppo della personalità in tutti i suoi aspetti, cognitivi, affettivi, relazionali e sociali, anche in collaborazione con altri Servizi socio-sanitari dell'ULSS.

Il Servizio effettua la valutazione dei minori qualora il Tribunale Civile chieda al Consultorio Familiare di avvalersi della collaborazione del Servizio stesso.

Il Servizio di psicologia dell'età evolutiva si attiva anche per effettuare una valutazione, interventi di sostegno o di terapia al minore, quando la richiesta pervenga dal Consultorio Familiare.

a. valutazione e diagnosi

Si rivolge sempre al bambino/ragazzo considerato all'interno del nucleo familiare e/o ambientale e si propone di analizzare:

- le dinamiche relazionali nei confronti dei genitori;
- lo sviluppo psicologico affettivo;
- la presenza di indicatori psico-patologici pregressi e/o attuali;
- gli elementi di conflittualità a carattere evolutivo che, pur non rientrando all'interno di un quadro strutturato, si configurano come fattori di rischio di patologia psichica o psico-relazionale.

La valutazione e diagnosi si articola attraverso:

- colloquio psicologico clinico con il bambino, colloqui con i genitori e/o con il nucleo familiare, sedute di osservazione e gioco, applicazione di test.

Al termine del percorso valutativo/diagnostico, il Servizio inoltra l'elaborato scritto al Consultorio Familiare che provvederà ad inviarlo al Tribunale Civile.

Lo psicologo del Servizio rende, inoltre, noto ai genitori l'esito dell'approfondimento effettuato ed il contenuto della relazione.

b. presa in carico

Può avvenire:

- a conclusione della fase di valutazione e diagnosi come programma terapeutico proposto dall'operatore ai genitori e comunicato per iscritto nella relazione al Consultorio Familiare;
- su richiesta del Tribunale Civile nel caso in cui vi sia stata indicazione da parte di un CTU o del Servizio socio-sanitario.

Questi interventi possono essere sostenuti compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali esistenti e con i tempi operativi interni.

Lo psicologo che effettua la valutazione, o prende in carico il minore in ottemperanza alle disposizioni del Tribunale Civile, è quello del territorio di provenienza dell'utente.

In tale situazione, il rapporto tra Servizio Età Evolutiva e Tribunale Civile dovrà essere tenuto direttamente tra le parti, senza coinvolgere il Consultorio Familiare che potrebbe avere concluso i percorsi con la coppia genitoriale.

7. L'ORDINE DEGLI AVVOCATI E LE ASSOCIAZIONI DI AVVOCATI FAMILIARISTI

preliminarmente richiamano gli impegni assunti nel "PROTOCOLLO D'INTESA" del 2004, che integrano alla luce delle recenti riforme, promuovendone l'applicazione e la diffusione; ribadiscono la necessità di una formazione professionale specifica, e puntualmente aggiornata, anche a livello interdisciplinare.

Nei procedimenti di diritto di famiglia e dei minori, gli Avvocati pertanto:

- 1) orientano il proprio assistito a confrontare le sue aspettative e pretese con il dettato normativo, con la giurisprudenza, anche del proprio foro, e con le buone prassi contenute nei protocolli.
- 3) sostengono la parte nel comprendere anche le ragioni dell'altra, per trovare in una prospettiva futura, una soluzione negoziata, e stabile, del conflitto.
- 4) fanno emergere le esigenze della prole, rammentando al proprio assistito che, malgrado i dissensi, non cesserà di essere genitore.
- 5) contattano la controparte prima di dar corso ad un procedimento giurisdizionale, invitandola ad un confronto, con l'assistenza di un altro legale, per cercare una soluzione condivisa.
- 6) promuovono i sistemi alternativi per la soluzione delle controversie, quali la mediazione, la negoziazione assistita e la pratica collaborativa, consapevoli della rilevanza del proprio ruolo.
- 7) ricorrono ad altre figure professionali, quando necessario, per una migliore identificazione degli interessi della parte e della prole e non producono consulenze o perizie di parte psicologiche; concordano, qualora sia possibile, eventuali interventi a sostegno della coppia genitoriale d'accordo con l'altra parte.
- 8) contengono la conflittualità, quando si promuove un'azione giudiziaria, limitandosi negli atti all'esposizione dei fatti necessari all'assunzione dei provvedimenti richiesti, utilizzando un linguaggio sobrio per non pregiudicare una possibile definizione della vertenza.

Prosegue il lavoro dell'Osservatorio Permanente, attraverso un tavolo di lavoro comune cui partecipano tutti i soggetti che sottoscrivono il presente Protocollo con l'obiettivo di monitorare il funzionamento e l'applicazione del Protocollo stesso, suggerire integrazioni e/o modifiche,

promuovere un costante e continuo confronto interprofessionale e ogni altra attività connessa di aggiornamento e formazione. A tal fine il tavolo di lavoro si riunirà periodicamente ogni due mesi.

Allegati:

1. La mediazione familiare
2. Piantina Dipartimento Salute Mentale – Ulss 20
3. Indirizzi e recapiti per gli invii
4. Elenco Comuni suddivisi per ULSS

La MEDIAZIONE FAMILIARE

La Mediazione Familiare si rivolge ai genitori in conflitto che si stanno separando, già separati o divorziati, con figli minori e/o disabili adulti, che hanno bisogno di prendere accordi o di modificare quelli già esistenti, rispetto all'affidamento dei figli, ai compiti educativi, alle questioni che riguardano il mantenimento.

Consiste in un percorso di 10/12 incontri che propone ai genitori in separazione di incontrarsi, affiancati da un mediatore familiare qualificato, per:

- b) Governare il proprio conflitto e comunicare efficacemente sui propri figli;
- c) Cercare soluzioni che nel presente e nel futuro siano soddisfacenti per sé e per i figli;
- d) Stabilire intese ed accordi duraturi e sostenibili, che consentano ai piccoli di crescere sereni ed ai grandi di svolgere responsabilmente il comune compito di genitori.

I colloqui di mediazione familiare sono rivolti ai soli genitori; i bambini non vengono: per loro lavorano i grandi.

Il percorso di mediazione è riservato, protetto dal segreto professionale e del tutto autonomo dall'iter legale della separazione. L'eventuale integrazione e la verifica giuridica degli accordi raggiunti in mediazione è competenza dei legali di fiducia.

Può essere proposta/effettuata, a fronte di una elevata conflittualità :

- Quando entrambi i coniugi o almeno uno hanno deciso di separarsi;
- Su una base di volontarietà;
- In autonomia dai percorsi giudiziari;
- Quando ci sono figli minori o figli adulti con disabilità.

Non può essere effettuata:

- Quando non c'è volontà di separarsi ma si cerca un contesto di "cura";

- Su invio coatto;
- In presenza di gravi patologie che compromettono le capacità inerenti le responsabilità genitoriali (es.: patologie psichiatriche, dipendenza, ecc.);
- In presenza di cause penali pendenti o di condotte perseguibili penalmente (es.: maltrattamento, violenza, ecc.);
- In situazione di decadenza di responsabilità genitoriale;

La richiesta di una consulenza/presa in carico per Mediazione familiare può essere avanzata:

- Spontaneamente dalla coppia genitoriale
- Su invito di altri operatori dello stesso Servizio
- Su invito di altri Servizi o Agenzie educative
- Su invito di Avvocati
- Su invito del Giudice

E' sempre compito e facoltà del Mediatore Familiare, stabilire se sia o meno possibile proseguire con una Mediazione Familiare o se sia preferibile/necessario effettuare percorsi alternativi di aiuto.

Non è possibile, durante tutta la fase in cui i procedimenti sono "aperti", svolgere attività di mediazione familiare a meno che la coppia genitoriale sia aiutata a chiedere una sospensione del procedimento e volontariamente intraprenda un percorso di mediazione familiare.

- Nel caso in cui durante un procedimento giudiziario si ravvedesse la possibilità di "trasformare" il contenzioso in una disponibilità alla Mediazione, è necessaria la "sospensione" dell'iter giudiziario, nonché di un'eventuale valutazione, richiesta direttamente dalla coppia attraverso i propri legali e comunicata dal Servizio che ha ricevuto l'incarico dal giudice.
- Le informazioni acquisite dal Mediatore Familiare sono vincolate al segreto professionale e non possono essere comunicate né al Giudice, né agli altri operatori implicati nella valutazione o sostegno.

- Il percorso di Mediazione Familiare si conclude con la stesura degli accordi genitoriali sottoscritti da parte dei genitori e a loro consegnati dal Mediatore Familiare. Saranno espressi con un linguaggio semplice, chiaro, immediato ed esprimeranno la cultura familiare della coppia.
- Sarà loro cura consegnarli agli avvocati, a quali spetta la forma definitiva e al Servizio che era incaricato della valutazione o del sostegno genitoriale da parte del tribunale.

INDIRIZZI E RECAPITI PER GLI INVII

Tribunale Civile e Penale di Verona – Cancelleria Diritto di Famiglia

Corte Zanconati n. 1 – Verona

Tel. 045 8084111

Fax. 045 8084327

e-mail: cancelleriafamiglia.tribunale.verona@giustizia.it

Commissione Interistituzionale ULSS 20

Corso Porta Palio n. 30 – Verona

Tel. 045 9287017 – 045 9287018

Fax. 045 9287022

e-mail: coord.consultori@ulss20.verona.it

Dipartimento Dipendenze – ULSS 20

Via Germania n.20 – Verona

Tel: 045 862 2235

Fax: 045 862 2239

e-mail: dip.dipendenze@ulss20.verona.it

Dipartimento di Salute Mentale – ULSS 20

Corso Porta Palio n. 30 – Verona

Tel. 045 928 7060

Fax 045 928 7098

e-mail: dip.salute.mentale@ulss20.verona.it

Ulss 21 – Servizi Socio-sanitari

Responsabile U.S.D. Infanzia Adolescenza Famiglia

AULSS 21 - via Gianella 1

37045 Legnago (VR)

e-mail: patrizia.petrocchi@aulsslegnago.it

Ulss 22 – Servizi Socio-sanitari

dott.ssa Elisabetta Scelsi 045/6864212

Via Carlo Alberto dalla Chiesa 37-370912 Bussolengo

segreteria 045/6712375-045/6338474

protocollo@ulss22.ven.it per invii ufficiali

sociale@ulss22.ven.it per altre comunicazioni

ELENCO COMUNI SUDDIVISI PER ULSS

ULSS 20:

Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Boscochiesanuova, Buttapietra, Castel d'Azzano, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Erbezzo, Grezzana, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Pressana, Roncà, Roverè Veronese, Roveredo di Guà, S.Bonifacio, S.Giovanni Ilarione, S. Giovanni Lupatoto, S.Martino Buon Albergo, S.Mauro di Saline, Selva di Prognò, Soave, Tregnago, Velo V.se, Verona, Veronella, Vestenanuova, Zimella

ULSS 21:

Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea e Zevio


ULSS 22:

Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaione Veronese, Costermano, Dolcè, Domegliara, Dossobuone, Erbè, Ferrara di Montebaldo, Fumane, Garda, Isola della Scala, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mozzecane, Negarine, Negrar, Nogarole Rocca, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Roncolevà, Sandra, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaiedo, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villafranca

FIRME


Il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Verona

Gianfranco Gilardi




Il Sindaco del Comune di Verona

Flavio Tosi




Il Presidente delegato della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 20

Anna Leso




Il Direttore Generale ULSS 20

M. Giuseppina Bonavina




Il Direttore Generale ULSS 21

Massimo Piccoli




Il Direttore Generale ULSS 22

Alessandro Dall'Ora




Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Verona

Alessandro Rigoli




Il Presidente AIAF – Sez. Veneto

Alessandro Sartori




Il Presidente Osservatorio sul diritto di Famiglia Sez. Veneto

Barbara Lanza




Il Presidente Camera Minorile di Verona

Simona Pettinato




Il Presidente CamMiNo – Sez. Verona

M. Rita La Lumia



Il Presidente UGCI – Sez. Verona

Francesca Luciani



Con l'adesione del

Presidente di Valore Prassi

Paolo Todeschini

